



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2025

MARIA LUISA LO GIACCO

Il dissidio fra i genitori nella scelta della scuola: la laicità non è un «valore tiranno»

ABSTRACT - The article addresses the issue of choosing between private religious schools and state secular schools. In cases of disagreement between parents, the Italian Supreme Court has identified the best interests of the child as the leading principle. The principle of the best interests of the child thus becomes the secular principle that allows the judge to resolve cases of parental conflict. The principle of secularism in the Italian constitutional system is not a tyrannical value, but rather a helpful method for the pursuit of shared values.

KEYWORDS - Freedom of religion - Freedom of education - Best interests of the child - School - Secularism

MARIA LUISA LO GIACCO*

Pace giusta, pace fragile, pace disarmata. Difendersi dalla guerra con una pace senza qualità**

SOMMARIO: 1. *Educazione e istruzione dei figli: la scelta della scuola* - 2. *Scuola statale, scuola confessionale e continuità scolastica* - 3. *Scelta della scuola e interesse alla socializzazione* - 4. *La laicità non è un valore tiranno*.

1. *Educazione e istruzione dei figli: la scelta della scuola*

Nell'ordinamento italiano l'istruzione e l'educazione dei figli costituiscono un diritto e un dovere di fondamentale importanza, come appare chiaramente dalla lettura dell'art. 30 della Costituzione. A sua volta, l'art. 147 del Codice civile stabilisce che «mantenere, istruire educare, assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni», sia un dovere dei coniugi, a cui corrisponde il diritto del figlio a «essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni», così come previsto dall'art. 315^{bis} dello stesso codice. Si tratta di un dovere che grava sui genitori indipendentemente dall'esistenza di un vincolo coniugale che li unisca, come stabilito dall'art. 316 c.c., che nel caso di figli nati fuori dal matrimonio attribuisce a entrambi «l'esercizio della responsabilità genitoriale».

Queste norme sono la base giuridica sulla quale si costruiscono le relazioni fra genitori e figli in relazione a quello che è l'aspetto fondamentale della crescita, morale e fisica, delle nuove generazioni, cioè il diritto a ricevere un'educazione e un'istruzione, che sono gli strumenti indispensabili per una piena realizzazione personale¹.

Nell'ordinamento europeo il diritto all'istruzione è garantito dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la

* Professoressa Associata di Diritto e Religione nell'Università degli studi di Bari Aldo Moro.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima. Questo contributo è stato realizzato nel quadro del Progetto di ricerca di ateneo (Università di Pisa) «La pace fragile. Itinerari teorici, normativi e istituzionali per evitare l'uso della forza armata» (PRA_2022_45; PI Pierluigi Consorti). Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ Sul diritto all'istruzione, in generale, cfr. F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione*, Jovene, Napoli, 2014; E. ROSSI, P. ADDIS, F. BIONDI DAL MONTE, *La libertà di insegnamento e il diritto all'istruzione nella Costituzione italiana*, in *Osservatorio Costituzionale*, 1/2016, pp. 1-4 e 7-9.

salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, norma che afferma che «il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno», e che lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori a che l'educazione e l'istruzione dei propri figli vengano impartite «secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche».

L'educazione e l'istruzione delle giovani generazioni si realizzano infatti grazie a una pluralità di soggetti e istituzioni², fra le quali il posto più rilevante è senza dubbio occupato dalla famiglia, e particolarmente dai genitori, che nella loro opera educativa godono di piena libertà anche in ordine all'educazione religiosa. Questa costituisce una «forma di libertà religiosa orizzontale nell'ambito dei rapporti familiari»³ e incontra un limite nel supremo interesse dei minori⁴; non può dunque mai essere causa di un danno alla loro crescita equilibrata, alla loro salute o alla loro integrità psicofisica e si sostanzia spesso in scelte concrete, quali la decisione di far frequentare o meno ai propri figli corsi di iniziazione ai sacramenti o di catechesi, di farli partecipare, o non partecipare, a cerimonie e altre attività religiose, di iscriverli per la frequenza scolastica presso scuole confessionali oppure scuole statali⁵.

Insieme alle famiglie, in un rapporto di collaborazione, l'educazione e l'istruzione delle giovani generazioni sono un compito della Repubblica, che «istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi» (art. 33, II co., Cost.); tuttavia la Costituzione riconosce a «enti e privati», e tra questi alla chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose, il «diritto di istituire scuole ed istituti di educazione» (art. 33, III co., Cost), che se in possesso dei requisiti

² Cfr. P. LILLO, *Le istituzioni educative nella Costituzione italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7/ 2019, pp. 1-14.

³ Così P. CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, nuova ed., Laterza, Roma-Bari 2023, p. 233. Cfr. inoltre S. ANGELETTI, *I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interests, educazione*, il Mulino, Bologna, 2022; D. DURISOTTO, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Libellula, Tricase (LE), 2010; P. FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli di intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2000, pp. 192-194.

⁴ Sulla definizione del concetto di interesse del minore cfr. G. SICCHIERO, *La nozione di interesse del minore*, in *Famiglia e diritto*, 1/2015, pp. 72-80. Si veda inoltre E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio del best interest of the child nella giurisprudenza costituzionale*, ETS, Roma, 2016; M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021.

⁵ Cfr. M.L. LO GIACCO, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in ID. (a cura di), *La famiglia e i suoi soggetti. Temi giuridici*, Cacucci, Bari, 2008, pp. 27-36; M. PARISI, *Il principio del best interest of the child nelle attuali dinamiche di libertà religiosa*, in *Diritto e Religioni*, 2/2023, pp. 203-204.

previsti dalla legge possono chiedere e ottenere la parità. Infatti, l'ordinamento italiano stabilisce che il «sistema nazionale di istruzione» delle giovani generazioni sia «costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali»⁶.

Le scuole paritarie godono della piena libertà per quanto riguarda «l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico» al quale si ispirano, e poiché svolgono un servizio pubblico «accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi». Con la formula «progetto educativo» la legge n. 62 del 2000 indica «l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso», stabilendo però che, proprio perché si tratta di scuole che svolgono un servizio pubblico, le «attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione a una determinata ideologia o confessione religiosa» non debbano essere obbligatorie per gli studenti⁷. Una scuola cattolica può pertanto considerare obbligatoria la frequenza dell'ora curricolare di religione, senza riconoscere agli studenti e alle loro famiglie la facoltà di scelta prevista dagli accordi di Villa Madama⁸, ma non può prevedere come obbligatoria la partecipazione a celebrazioni liturgiche, riunioni catechetiche, incontri di preghiera.

Nell'anno scolastico 2021-2022 oltre il 60% del totale delle scuole paritarie italiane erano di tendenza cattolica, con una percentuale del 74,3% se consideriamo solo le scuole primarie, e dell'82,8% tra le secondarie di primo grado⁹. La presenza della chiesa cattolica nel settore scolastico va

⁶ Art. 1.1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"

⁷ Art. 1.3 legge n. 62 del 2000 cit.

⁸ A questo proposito, nel gennaio 2023 un quotidiano ha riportato la notizia di una scuola paritaria confessionale piemontese che ha deciso di imporre a tutti gli iscritti la scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e ha invitato le famiglie di chi fino a quel momento aveva scelto di non frequentarla, e non intendeva avvalersene neppure in futuro, a iscrivere i propri figli presso un'altra scuola. Alcuni genitori hanno protestato contro questa decisione, rivolgendosi all'UAAR (Unione degli atei agnostici e razionalisti), e chiedendo un supporto per azioni legali contro la scuola. L'UAAR ha però correttamente ritenuto che non vi fosse spazio per un ricorso al giudice, vista la natura confessionale dell'istituto. È evidente che, in questo caso, quelle famiglie avevano scelto la scuola paritaria cattolica, e avrebbero voluto che i propri figli potessero continuare a frequentarla, non per la tendenza confessionale dell'insegnamento ma per altri motivi. Cfr. la notizia in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/22/ivrea-scuola-della-curia-ripristinata-lora-di-religione-obbligatoria-ma-non-tutti-gradiscono-unione-atei-solidarieta-ma-e-legittimo/6944690/> (consultato il 10/11/2025).

⁹ Dati contenuti in S. CICALI, *L'onda lunga della pandemia (a.s. 2022-23)*, in [https://www.cnos-fap.it/sites/default/files/newsletter/\[site-date-yyyy\]/\[site-date-month\]/06_scuola-cattolica-in-cifre-2022_23-appendice.pdf](https://www.cnos-fap.it/sites/default/files/newsletter/[site-date-yyyy]/[site-date-month]/06_scuola-cattolica-in-cifre-2022_23-appendice.pdf) (consultato il 10/11/2025).

letta alla luce del can. 796 del codice di diritto canonico, che attribuisce alle scuole un ruolo fondamentale nell'aiutare i genitori «nell'adempiere la loro funzione educativa» e del can. 798 che invita i genitori ad affidare «i figli a quelle scuole nelle quali si provvede all'educazione cattolica»; se infatti i genitori hanno il diritto/dovere di educare i figli, i genitori cattolici hanno il diritto/dovere di scegliere le istituzioni educative che li aiutino nell'educazione cattolica dei propri figli (can. 793, §1).

La scelta della scuola costituisce perciò un aspetto del più generale diritto/dovere di educazione religiosa dei figli. Si tratta di una scelta che viene ordinariamente effettuata senza particolari difficoltà, di una decisione assunta nell'ambito della normale dialettica familiare, ma che in caso di crisi della coppia genitoriale può diventare un terreno di scontro, fino a trasformarsi in una vera e propria battaglia, combattuta anche nelle aule dei tribunali¹⁰.

Nelle situazioni di affidato condiviso può accadere – ed è accaduto – che l'individuazione del miglior percorso scolastico per i propri figli, e la relativa decisione di iscriverli presso una scuola statale oppure presso un istituto paritario confessionale, costituisca motivo di un aspro confronto la cui composizione, nell'impossibilità di raggiungere un accordo fra i genitori, viene affidata al giudice. Infatti, l'art. 337^{ter} del Codice civile prevede che «le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice», che prenderà i provvedimenti che riterrà più utili nell'interesse dei figli e dell'unità familiare, sentendo anche i minori coinvolti, se di età superiore ai dodici anni o se comunque ritenuti «capaci di discernimento»¹¹. L'ordinamento attribuisce una grande importanza alle scelte autonome dei minori, che a partire dai dodici anni devono poter esprimere davanti al giudice la propria opinione su quanto li riguarda, e che possono essere ascoltati anche se di età inferiore, qualora mostrino la capacità di scegliere autonomamente.

La decisione di iscrivere i figli a una scuola paritaria confessionale può nascere dal desiderio di impartire loro un'istruzione conforme all'ideale educativo seguito dai genitori, ma può essere determinata pure dalla volontà degli stessi figli, anche giovanissimi, che potrebbero essere spinti

¹⁰ Cfr. P. CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., pp. 233-234.

¹¹ Cfr. M.L. LO GIACCO, *Il superiore interesse del bambino come limite alla libertà religiosa dei genitori*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2019, pp. 782-783.

da diverse motivazioni, come per esempio il desiderio di frequentare la scuola con un determinato gruppo di amici, o di continuare gli studi in un ambiente che è già familiare, o con docenti con i quali hanno instaurato un rapporto di fiducia. Anche i genitori, in realtà, spesso scelgono la scuola paritaria non (o non soltanto) per l'ispirazione confessionale sulla quale si basa l'insegnamento che verrà impartito ai propri figli, ma per altre ragioni, di ordine pratico come l'orario più lungo o più flessibile, i servizi extra, la preparazione degli insegnanti, l'ambiente familiare¹².

Si tratta di una decisione che perciò, se ha senz'altro un fondamento nel diritto di educazione religiosa come espressione della libertà religiosa, coinvolge anche altri aspetti che sono caratteristici del supremo interesse dei minori a ricevere un'istruzione e un'educazione corrispondenti ai loro desideri, ai loro bisogni e alle loro capacità. È proprio tra questi due diritti che si muove la giurisprudenza della Cassazione in caso di dissenso tra i genitori in ordine alla scelta scolastica: libertà di educazione (religiosa) e libertà religiosa dei genitori, da un lato, e *best interests* dei bambini dall'altro lato.

2. Scuola statale, scuola confessionale e continuità scolastica

L'esame della recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione fa emergere la necessità di operare un non facile bilanciamento fra diritto all'educazione religiosa e tutela dei *best interests* dei figli, e contemporaneamente sottopone all'attenzione del lettore alcuni aspetti ulteriori, che meritano di essere evidenziati.

In Corte di Cassazione, I sezione, ord. 27 luglio 2021, n. 21553¹³, si legge che in sede di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei due figli, la madre aveva espresso la volontà che continuassero a frequentare la scuola nella quale erano già iscritti, e che nell'ordinanza viene descritta come «privata di impostazione religiosa cattolica». Al contrario, il padre intendeva spostarli in una scuola «pubblica», poiché avrebbe preferito «dar loro un'educazione di ispirazione laica e pluralista». Le parti sembravano

¹² Sottolinea questo aspetto anche M. CIRAVEGNA, *Per un'interpretazione della funzione educativa genitoriale: dal dovere al diritto di educazione religiosa dei genitori*, in *Archivio Giuridico*, 2/2021, pp. 201-203.

¹³ La sentenza può essere consultata nella banca dati *De Jure*. Cfr. le puntuali osservazioni di A. LICASTRO, *Relazioni tra genitori e figli: il ruolo della libertà di religione e di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 16/2023, pp. 19-23.

perciò insistere, per motivare la loro differente scelta, sull'impostazione, confessionale oppure laica, dell'istituzione educativa. Tuttavia, il Tribunale di Genova non è entrato nel merito dei contenuti dell'educazione che i bambini avrebbero ricevuto, dunque non si è soffermato sulla questione del diritto dei genitori a impartire un'educazione religiosa o irreligiosa. Il Tribunale ha infatti individuato nella continuità scolastica l'interesse da proteggere nel caso concreto, rispetto al quale il diritto degli adulti a impartire un'educazione conforme alle proprie convinzioni doveva necessariamente cedere il passo. In una situazione di *stress* psicologico, determinato inevitabilmente dalla separazione dei genitori, il giudice genovese ha ritenuto che fosse maggiormente rispondente all'interesse dei minori la volontà materna. Decisione determinata non da una preferenza per la scuola confessionale, ma dalla convinzione che un «cambiamento repentino di scuola», ad anno scolastico già iniziato, avrebbe causato nei minori un ulteriore motivo di «disorientamento», che sarebbe andato ad aggiungersi alla sofferenza causata loro dalla separazione dei genitori.

Il ricorso in Appello si è concluso non solo con la conferma di quanto stabilito dal giudice di primo grado, ma con l'affermazione della necessità di far proseguire ai due bambini gli studi nella scuola cattolica non più fino al termine dell'anno in corso ma fino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici. Il superiore interesse dei minori è stato ancora una volta individuato nella continuità scolastica, che in un periodo difficile per i due minori costituiva indubbiamente un fattore di stabilità. Neppure la Corte d'Appello è entrata perciò nel merito della contrapposizione fra istruzione confessionalmente qualificata e istruzione laica, e sull'impatto che la scelta della scuola può avere sul diritto dei genitori all'educazione religiosa dei propri figli. Tuttavia, nella sentenza viene sottolineato che il padre, fino al momento della separazione, aveva condiviso la scelta di iscrivere i bambini in una scuola confessionale, e che gli «oneri economici derivanti dall'iscrizione alla scuola privata» sarebbero stati di competenza dell'altro genitore.

Proprio su queste ultime osservazioni si è soffermata la Cassazione, contestandone la rilevanza. La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che una decisione che riguardava l'educazione dei figli, il loro diritto all'istruzione, la libertà religiosa, non potesse basarsi su criteri quali la coerenza con una decisione assunta in passato o le modalità di ripartizione della spesa da sostenere. Il fatto che il genitore, diventato poi contrario, avesse precedentemente condiviso la scelta di iscrivere i figli alla scuola confessionale non avrebbe dovuto avere alcun rilievo nella decisione.

Infatti, la possibilità di cambiare idea, in materia di fede religiosa, deve essere garantita in ogni momento, e le convinzioni un tempo manifestate non possono costituire elemento di giudizio nel presente. Un'eccezione a questo principio si sarebbe potuta verificare nel caso in cui il mutamento di opinione non fosse stato il frutto di una scelta di libertà quanto piuttosto della volontà di contrastare la scelta della controparte, con un intento «ritorsivo, ovvero capriccioso» che però, nel caso specifico, non era stato neppure accennato. Ugualmente nella decisione non avrebbe dovuto pesare in alcun modo il fatto che le spese per l'iscrizione e la frequenza presso la scuola privata fossero sostenute integralmente dal genitore che l'aveva scelta, e che dunque nessun esborso economico era stato richiesto al genitore contrario. Altri devono essere i motivi alla base di una decisione che coinvolge la libertà educativa dei genitori.

La Cassazione ha infatti ribadito un principio, già precedentemente espresso, secondo il quale «in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell'interesse del minore può comportare anche l'adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo»¹⁴. Con questa ordinanza si conferma la necessità di mettere sempre al centro i *best interests* dei minori, rispetto ai quali la libertà religiosa dei genitori, e dunque anche la libertà di educazione religiosa, appare come assolutamente sacrificabile. Se nella sostanza si tratta perciò di un provvedimento assolutamente coerente con i principi costituzionali, vi sono tuttavia alcuni aspetti, nel testo dell'ordinanza, che meritano di essere sottolineati.

La prima criticità può essere individuata nell'imprecisione terminologica con la quale sono state indicate le diverse tipologie di scuole. L'ordinanza ha riservato infatti la qualificazione di «scuola pubblica» esclusivamente a quella che più correttamente andava indicata come scuola «statale». La legge 10 marzo 2000, n. 62 stabilisce che «il sistema nazionale di istruzione... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali» (art. 1). Le scuole private paritarie svolgono dunque un servizio pubblico al pari di quelle statali, e l'insegnamento impartito in esse

¹⁴ L'ordinanza rinvia a Corte di Cassazione, sez. I civ., 30 agosto 2019, n. 21916, pubblicata in *dirittifondamentali.it* (<https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/09/Cass.-civ.-21916-del-2019.pdf>). Si veda anche Corte di Cassazione, sez. I civ. 4 maggio 2018, n. 12954, in *Giurisprudenza Italiana*, aprile 2019, pp. 780-781.

deve essere «improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione», come specificato dallo stesso art. 1, III co. della legge n. 62 del 2000¹⁵.

È probabile che la scelta che ha visto su posizioni contrapposte i genitori non fosse tra scuola privata e scuola pubblica, come si legge nell'ordinanza, ma tra scuola privata paritaria e scuola statale, entrambe scuole pubbliche. In caso contrario, se cioè la scuola privata fosse stata soltanto tale (e non paritaria), la decisione della Cassazione lascerebbe spazio ad alcune perplessità, perché per valutare adeguatamente se la frequenza di tale scuola fosse effettivamente nell'interesse dei minori, sarebbe stato necessario indagarne la qualità dell'offerta formativa. La Suprema Corte, piuttosto che soffermarsi sull'impatto della scelta scolastica sulla libertà di educazione religiosa, avrebbe cioè preliminarmente dovuto verificare che ai ragazzi fosse impartita nella scuola privata (se non paritaria) un'istruzione conforme a quanto previsto dalla legge italiana.

La scuola privata infatti non è tenuta a seguire le indicazioni ministeriali circa i contenuti dell'offerta formativa, non è obbligata ad avere un corpo insegnante abilitato all'insegnamento, e non rilascia titoli di studio validi secondo l'ordinamento italiano. Solo se paritaria la scuola privata garantisce – o dovrebbe garantire – *standard* qualitativi almeno pari a quelli della scuola statale. Se dunque la scuola scelta dalla madre fosse stata semplicemente «privata», come si legge nel testo dell'ordinanza, la Cassazione avrebbe dovuto verificarne la serietà e validità didattica, proprio per tutelare il *best interest* dei bambini. La mancanza di tale controllo fa supporre che si trattasse di una scuola privata paritaria, qualificazione che sarebbe stato però opportuno precisare. La pari dignità dell'istruzione impartita nella scuola privata paritaria rispetto a quella della scuola statale, entrambe pubbliche, ha comportato la necessità di scegliere non tra due scuole, ma tra l'interesse alla continuità scolastica e al benessere psicologico dei ragazzi e l'interesse del genitore all'educazione religiosa dei propri figli.

La Cassazione, nello stabilire che i bambini dovessero continuare a frequentare la scuola privata alla quale erano iscritti, ha insistito nel chiarire che l'unico criterio che aveva orientato la decisione fosse ravvisabile nell'interesse dei minori alla continuità scolastica e quindi al loro benessere psicologico, negando esplicitamente ogni sospetto di preferenza per l'insegnamento confessionale: «La scelta così compiuta - è importante

¹⁵ Cfr. M. RENNA, *Le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione*, in *Diritto amministrativo. Rivista trimestrale*, 4/2002, pp. 649-653. In generale, cfr. A. SANDULLI, *Il sistema nazionale di istruzione*, il Mulino, Bologna, 2003.

puntualizzare - non risponde a una ipotetica predilezione della Corte per una scuola confessionale, a discapito di quella pubblica¹⁶. Dipende, invece, dall'acuito bisogno dei minori di avere - nel frangente - una continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa». Si aggiunge che l'educazione genitoriale non si sarebbe certo esaurita nella scelta del percorso scolastico, e che proprio per questo non veniva compromessa in maniera definitiva la volontà del genitore di impartire ai propri figli un'educazione «aconfessionale e di tensione pluralista». Il padre avrebbe avuto in futuro tutto il tempo di intervenire, tenuto conto che l'educazione dei minori costituisce una «vicenda assai articolata», «che viene a svilupparsi lungo un arco temporale di significativa dimensione». La limitazione del diritto del genitore all'educazione aconfessionale dei propri figli è stata parziale e circoscritta al termine del ciclo scolastico. La tendenza confessionale della scuola appare come un elemento neutro, in questa decisione, che invece identifica nella continuità scolastica l'aspetto fondamentale nella protezione dell'interesse dei minori.

3. Scelta della scuola e interesse alla socializzazione.

Nella scelta della scuola il *best interest* dei minori, oltre che dalla continuità ambientale e didattica può essere determinato da altre circostanze, come ad esempio la distanza della scuola da casa, caratteristica che consente agli studenti di creare una rete amicale di prossimità e che influisce sulla loro salute, poiché evita la riduzione delle ore di sonno che al contrario sarebbe necessaria per raggiungere in orario una scuola troppo distante dalla propria abitazione.

Queste precisazioni sono contenute nell'ordinanza n. 26820 del 2023¹⁷ con la quale la Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte d'Appello di Firenze il decreto che, confermando la decisione del Tribunale di Lucca, aveva autorizzato un padre a iscrivere la propria figlia presso una scuola dell'infanzia e primaria privata, nonostante la volontà contraria della madre, che avrebbe preferito che la piccola frequentasse la scuola «pubblica».

¹⁶ Ancora una volta la Corte utilizza impropriamente l'aggettivo «pubblica» per qualificare esclusivamente la scuola *rectius* statale.

¹⁷ Corte di Cassazione, sez. I civ., ord. 19 settembre 2023, n. 26820, pubblicata nella banca dati *De Jure*.

La Corte fiorentina aveva ritenuto che la decisione paterna fosse preferibile sulla base di una serie di motivi, legati alle caratteristiche della scuola privata che aveva un giardino, nel quale evidentemente i bambini potevano trascorrere all'aperto le ore di ricreazione, e offriva la possibilità di frequentare attività pomeridiane extracurricolari. La Corte aveva aggiunto che il padre si era assunto integralmente la retta di frequenza, e che il fatto che in passato anche la figlia più grande aveva frequentato una scuola privata dimostrava una «generale non avversione» della madre per questo tipo di scuola. Anche in questa ordinanza la scuola è stata qualificata come «privata» senza specificare se si trattasse o meno di scuola privata paritaria.

Il ricorso della madre si era basato su due motivi principali. Il primo era rappresentato dalla carenza di motivazione, perché la Corte d'Appello avrebbe deciso valutando esclusivamente l'aspetto economico, e la presenza di attività extracurricolari. Il secondo motivo veniva individuato in una serie di fatti che, secondo la donna, non erano stati presi in considerazione. Tra questi, la distanza della scuola privata dall'abitazione di residenza della bambina, circostanza che avrebbe reso più complicata la creazione di legami amicali e la frequentazione con i compagni di scuola, la «omessa considerazione che l'istruzione pubblica è espressione del diritto sancito dall'art. 33 della Costituzione», il fatto che la frequenza di una scuola privata avrebbe comportato l'adesione a valori educativi che avrebbe potuto non condividere, che la scuola pubblica, oltre a essere gratuita, «deve rispettare i parametri dell'imparzialità e dell'efficienza». A questi ha aggiunto un motivo di doglianza piuttosto originale, ovvero il fatto che l'iscrizione a una scuola che prevedeva un monte ore didattico di 40 ore (il cd. «tempo pieno») avrebbe leso «il principio di fratellanza», dal momento che la bambina sarebbe uscita da scuola alle 16.30 mentre la sorella maggiore rientrava a casa alle 13.00. Il ricorso del legale della donna non spiega in cosa consistesse il principio di fratellanza, mentre appare come un'ipotesi quantomeno fantasiosa l'idea che il legame fra due sorelle possa essere messo in crisi dal diverso orario scolastico.

Merita al contrario una riflessione il fatto che la scuola privata garantisse agli studenti il servizio a tempo pieno, mentre quella statale no, poiché ci riporta alla questione della definizione di scuola «pubblica». Il tempo pieno è stato infatti introdotto negli anni Settanta del Novecento con iniziative partite dalla sperimentazione pedagogica dal basso¹⁸, e viene

¹⁸ Fra tutte le iniziative ricordo la Scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani e la *"Lettera a una professoressa"*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1967.

indicato come un frutto della trasformazione della scuola statale in scuola pubblica, cioè in una scuola che assolva al suo ruolo politico, inclusivo, teso all'emancipazione sociale. Le riforme che negli ultimi anni hanno investito la scuola statale, tra le quali il passo indietro proprio sul tempo pieno, vengono indicate come il segnale di una scuola statale che «non è stata in grado di produrre gli anticorpi che avrebbero potuto (e dovuto) preservare la sua funzione pubblica»¹⁹. Involontariamente la ricorrente ha dunque indicato come motivo di doglianza uno degli aspetti che invece avrebbero potuto giocare a favore della scelta effettuata dall'altro genitore: la scuola a tempo pieno, in questo caso privata, assolveva pienamente alla sua funzione pubblica, a differenza di quella statale che offriva un orario scolastico ridotto.

La Cassazione nel suo provvedimento ha sottolineato la particolare rilevanza della scelta dell'indirizzo scolastico, decisione che investe la persona del figlio minore e che proprio per questo non può essere «arbitraria ma deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla legge, quello dell'esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto». Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d'Appello fiorentina si fosse basata su considerazioni che, anche se rilevanti, come ad esempio la migliore offerta formativa o la presenza di spazi all'aperto a disposizione degli studenti, non potevano essere considerate determinanti per valutare nel caso concreto quale fosse il superiore interesse della minore. In particolare, la Cassazione ha sottolineato che l'eccessiva distanza esistente fra la scuola privata e l'abitazione della bambina l'avrebbe costretta a percorrere ogni mattina un lungo tragitto di strada, sempre accompagnata da uno dei genitori o da un altro adulto. Più che nell'orario scolastico, nell'offerta formativa, nella possibilità di usufruire di spazi all'aperto per il gioco durante la ricreazione, l'interesse della minore andava perciò ricercato nella possibilità di costruire legami sociali e relazioni amicali con i pari compagni di scuola, che la frequenza di una scuola lontana da casa avrebbe reso certamente più difficili da realizzare. Inoltre, il fatto di frequentare una scuola molto distante dalla sua abitazione avrebbe inevitabilmente costretto la bambina

¹⁹ M. BOARELLI, *La scuola statale è ancora pubblica?*, in *Gli Asini*, 26/2015 (rivista reperibile anche all'indirizzo <https://gliasinirivista.org/ma-la-scuola-statale-e-ancora-pubblica/>). Cfr. inoltre F. LORENZONI, *Sette buone ragioni per garantire a tutti il tempo pieno a scuola*, in *Internazionale*, 2 dicembre 2020, a carattere divulgativo ma comunque utile per comprendere le ricadute educative dell'organizzazione scolastica a tempo pieno (<https://www.internazionale.it/notizie/franco-lorenzoni-2/2020/12/02/tempo-pieno-scuola>).

ad alzarsi molto prima del suono della campanella, con una riduzione delle sue ore di riposo. Secondo la Cassazione, un'effettiva tutela del superiore interesse della minore non poteva prescindere da una valutazione di questi aspetti concreti, che dovevano essere rapportati alla sua «età e alle sue esigenze fisiologiche». La scelta doveva perciò essere effettuata mettendo al centro la bambina e le sue esigenze oggettive, e non le caratteristiche della scuola, come pure andava considerata priva di rilevanza la circostanza che uno o l'altro genitore si assumessero *in toto* le spese per la frequenza della scuola privata. Ciò che rilevava era esclusivamente il «concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative». Per questo il decreto della Corte d'Appello fiorentina è stato cassato con rinvio.

4. *La laicità non è un valore tiranno*

Con l'ordinanza del 16 maggio 2024, n. 13570²⁰, la prima Sezione della Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in materia di scelta della scuola. In questo caso si trattava di una madre che, in sede di divorzio, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano un provvedimento urgente che la autorizzava a iscrivere il figlio alla scuola secondaria di primo grado nello stesso istituto scolastico paritario nel quale stava terminando la scuola primaria. Questa volta la Cassazione, pur continuando a descrivere la scuola paritaria come «privata», e pur continuando a riservare la qualifica di «pubblica» esclusivamente alla scuola statale – che invece l'ex coniuge della donna e padre del bambino avrebbe preferito – ha indicato la denominazione della scuola, consentendo di verificare che appunto di scuola paritaria si trattava e non di semplice scuola privata. È questa, come già sottolineato, una differenza rilevante, poiché solo la scuola paritaria garantisce un'istruzione almeno pari a quella impartita nelle scuole statali.

Il Tribunale milanese aveva autorizzato l'iscrizione presso la scuola paritaria, affermando che, in generale, sarebbe stata preferibile la frequenza di una scuola pubblica ma che, nel caso specifico, fosse nell'interesse del bambino continuare a studiare nell'istituto nel quale era già inserito, in quanto ciò costituiva un «elemento di stabilità e continuità relazionale e sociale, anche alla luce della forte conflittualità tra i genitori». La Corte d'Appello di Milano, alla quale il padre del ragazzo aveva fatto ricorso,

²⁰ Corte di Cassazione, sez. I civ., ord. 16 maggio 2024, n. 13570, pubblicata nella banca dati *De Jure*.

aveva deciso di ascoltare il bambino (che all'epoca dei fatti aveva dieci anni), che aveva manifestato la sua volontà di proseguire gli studi nella scuola paritaria già frequentata, dove intratteneva «numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti». Anche dalla relazione psicodiagnostica, alla quale era stato sottoposto su richiesta di entrambi i genitori, era emerso il bisogno di stabilità del ragazzino. Come già sottolineato, l'ascolto dei minori nelle questioni che li riguardano è un obbligo per il giudice; nei casi in cui entra in gioco la libertà religiosa è frequente che vengano ascoltati bambini di età inferiore ai dodici anni²¹. Il diritto di libertà religiosa spetta infatti anche ai minori di età, che quando sono sufficientemente maturi devono poter effettuare liberamente le proprie scelte in materia religiosa e pretenderne il rispetto²².

Il ricorso in Cassazione del padre si è basato essenzialmente sulla presunta violazione del principio di laicità dello Stato, causata prima dalla decisione del Tribunale e successivamente da quella della Corte d'Appello. Secondo il ricorrente, si sarebbe in questo modo «vanificata la laicità delle scuole pubbliche», visto che l'iscrizione in una scuola confessionale avrebbe determinato «una coazione del minore verso una determinata religione, condizionando la sua libertà di autodeterminazione in tema di confessione religiosa»; allo stesso tempo, e in maniera contraddittoria, egli sosteneva che «i desideri espressi dal minore non avrebbero dovuto assumere un rilievo decisivo circa la scelta in questione».

La Cassazione, dopo aver ribadito il principio secondo il quale nelle cause riguardanti i minori il bene giuridico che deve essere tutelato è quello del supremo interesse degli stessi, e che anche il diritto di libertà religiosa dei genitori, che in questo caso si esprime nella libertà di educazione religiosa, deve cedere di fronte a tale interesse primario, si è pronunciata in merito alla presunta violazione del principio di laicità. Secondo la Suprema Corte, la decisione di privilegiare, nel caso concreto, l'iscrizione presso una scuola paritaria confessionale non ha rappresentato un *vulnus* alla laicità dell'ordinamento costituzionale, poiché tale decisione è stata presa non in virtù di una preferenza astratta nei confronti dell'istruzione religiosamente orientata, ma avendo come esclusivo parametro di giudizio il supremo interesse del minore. La tutela di tale interesse può anche comportare un

²¹ Cfr. G. SICCHIERO, *La nozione di interesse del minore*, cit., p. 75.

²² Cfr. P. CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 234. Cfr. inoltre M. DISTEFANO, *Il diritto dei minori alla libertà religiosa: tra norme e prassi internazionali*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurches.it), 19/2020, pp. 85-106.

sacrificio del principio di laicità che, afferma la Cassazione, «non può essere invocato in termini assoluti, né esso può assurgere a valore tiranno».

Il riferimento ai «valori tiranni» rimanda al celebre scritto di Carl Schmitt che ha sottolineato la pericolosità di un'interpretazione e applicazione del diritto basata sulla logica dei valori²³. Sottolineando che il principio di laicità, sebbene sia un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, non costituisce un valore tiranno, la Cassazione ha rimarcato la necessità che nella concretezza delle situazioni giuridiche esso sia bilanciato con altri principi e diritti, che possono anche prevalere. È il caso del superiore interesse dei minori che, come scriveva Giovanni Maria Flick, costituisce esso stesso un principio laico²⁴.

Il ragionevole bilanciamento fra l'affermazione del principio di laicità e la tutela del *best interest* dei minori è dunque lo strumento posto a presidio della dignità delle persone coinvolte, poiché impedisce «l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diventerebbe 'tiranno' nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»²⁵.

Si tratta del metodo dell'accomodamento ragionevole che le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno utilizzato per dirimere l'ultimo caso (al momento) riguardante l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, e che consente di comporre i conflitti in materia di libertà di religione²⁶. La soluzione laica al dissidio fra i genitori nella scelta della scuola, confessionale o statale, è costituita dalla prevalenza del principio del *best interest* dei minori.

Il principio di laicità, come ha ricordato la Cassazione non è dunque un valore tiranno, ma più correttamente un metodo che deve «sostanziarsi in una più precisa indicazione di valori condivisi»²⁷. «Nell'ordinamento giuridico la laicità si presenta come un grande valore dal punto di vista del

²³ Cfr. C. SCHMITT, *La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista sulla filosofia dei valori*, ed. a cura di G. Gurisatti, Adelphi, Milano, 2008 (trad. del testo originale del 1960), pp. 58-68. Per un commento cfr. T. GAZZOLO, «Valore» e «limite» in Carl Schmitt. *Per una lettura della «Tirannia dei valori»*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2/2010, pp. 417-442.

²⁴ Cfr. G.M. FLICK, *Diritto ad avere un genitore e/o diritto ad essere un genitore: una riflessione introduttiva*, in *Rivista AIC*, n. 1/2017, 5-6 (www.rivistaaic.it). Lo stesso A. sottolinea però il rischio che anche il principio del *best interest* possa «legittimare altre, nuove e più suggestive forme di tirannia dei valori» (p. 11).

²⁵ Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2013, n. 85.

²⁶ Il riferimento è a Corte di Cassazione, sez. un., 9 settembre 2021, n. 24414, pubblicata nella banca dati *De Jure*.

²⁷ P. CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 63.

metodo»²⁸, ma non è un valore superiore agli altri, dal momento che la Costituzione italiana «pone due valori come veri presupposti di ogni altro carattere e diritto dell'ordinamento»²⁹: il principio di uguaglianza e la libertà di coscienza, ai quali anche il principio di laicità è subordinato. La laicità come metodo consente all'ordinamento giuridico di «governare il pluralismo in un modo realmente non-dispotico e rispettoso dell'autodeterminazione individuale e collettiva»³⁰.

Nell'ordinamento democratico non hanno posto i valori tiranni, ma i valori condivisi.

²⁸ F. ONIDA, *Il problema dei valori nello Stato laico*, in M. Tedeschi (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 1996, p. 87.

²⁹ *Ivi*, p. 88.

³⁰ Così S. DOMIANELLO, *Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del 'diritto giurisprudenziale'*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2011, p. 31.